

Società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI. Le regole “particolari” per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Con provvedimento del 13 novembre 2018, prot. n. 301338/2018 individuate, oltre all’ambito applicativo della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per le società e associazioni sportive dilettantistiche, le modalità e i termini di versamento con riferimento a ciascuno dei procedimenti definibili, nonché i punti in comune con il provvedimento del 9 novembre 2018, prot. n. 298724/2018 sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: approvato il

provvedimento con le modalità e i termini per aderire

Pronte le regole per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento non ancora definiti al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 119/2018.

Online i moduli per la “Rottamazione-Ter”

Pronti i moduli per aderire alla definizione agevolata 2018, la cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle, prevista dal Decreto Legge n. 119/2018. Con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza del 13 novembre prevista dal Decreto, sono già disponibili, sul portale e presso gli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, i due modelli da utilizzare per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata 2018:

modello DA-2018, utilizzabile per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
modello DA-2018-D destinato ai contribuenti che intendono definire in maniera agevolata i debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea.

Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale (Dis)

Disposizioni in materia di
dichiarazione integrativa speciale
(Dis)



L'articolo 9 del *decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato)*, consente ai contribuenti, entro il 31 maggio 2019, di correggere errori od omissioni e integrare le

dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, entro un duplice limite: uno relativo, pari al 30 per cento di quanto già dichiarato, e uno assoluto, pari a 100.000 euro di imponibile annuo.

Il contribuente deve aver presentato le dichiarazioni fiscali per tutti gli anni di imposta dal 2013 al 2016 e non deve essere a conoscenza (formale) di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie. E' esclusa l'emersione di attività costituite e/o detenute all'estero)

Costo della definizione

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori, una imposta sostitutiva, determinata applicando:

- un'aliquota del 20 per cento sul maggior imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'IRAP;
- un'aliquota del 20 per cento ai fini delle maggiori ritenute;

- un'aliquota **media ai fini IVA** (ove non sia possibile determinare l'aliquota media, l'imposta verrà determinata secondo l'aliquota ordinaria del 22%).

Nel dettaglio, il **comma 1 consente ai contribuenti**, entro il termine del 31 maggio 2019 di **correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali** presentate entro il 31 ottobre 2017 con riferimento a:

- imposte sui redditi e relative addizionali;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- ritenute e contributi previdenziali;
- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- imposta sul valore aggiunto (IVA).

La base imponibile di tali tributi può essere integrata nel rispetto di **due limiti**: uno relativo, **pari al 30 per cento** di quanto già dichiarato, e uno assoluto, **pari a 100.000 euro** di imponibile annuo.

Nel caso in cui la base imponibile originaria sia minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite, **l'integrazione è ammessa sino a 30.000 euro**.

Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

a) un'**imposta sostitutiva** determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES **un'aliquota pari al 20 per cento** ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

b) un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20 per cento;

c) **l'aliquota media per l'IVA**, risultante dal **rapporto** tra **l'imposta** relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il **volume d'affari** dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria (attualmente pari al 22 per cento) prevista dall'articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Il **comma 3** stabilisce le **modalità** con cui devono essere integrate le dichiarazioni e corrisposti i relativi tributi.

In particolare, ai contribuenti è richiesto di **inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle entrate** in via **telematica** (ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998), per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, **non sono scaduti i termini per l'accertamento (lettera a))**.

Dopo aver presentato la dichiarazione integrativa speciale, ai contribuenti è richiesto di **provvedere spontaneamente al versamento** di quanto dovuto **senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs n. 241 del 1997**. Il versamento potrà essere:

- **effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, ovvero**
- **ripartito in dieci rate semestrali di pari importo**. In tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato **entro il 30 settembre 2019**.

Il **perfezionamento della procedura** decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata (**lettera b))**.

Il **comma 4** regola i casi in cui i dichiaranti **non dovessero eseguire** in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, **il versamento** delle somme dovute a seguito della dichiarazione

integrativa speciale, tanto nel caso di pagamento in unica soluzione quanto nel caso di rateizzazione. Qualora si verifichi il mancato o incompleto versamento, **la dichiarazione diviene titolo per la riscossione delle imposte dovute** in base agli imponibili in essa indicati. Le somme non corrisposte sono **iscritte a ruolo a titolo definitivo**, trovando esplicitamente applicazione le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e sono altresì **dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate**, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.

Il **comma 5 vieta l'utilizzo delle perdite** di cui agli articoli 8 e 84 del D.P.R. n. 917 del 1986, **a scomputo dei maggiori imponibili** inclusi nella dichiarazione integrativa speciale.

La dichiarazione integrativa speciale **non può inoltre costituire titolo** per il **rimborso** di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il **riconoscimento di esenzioni o agevolazioni** non richieste in precedenza, ovvero di **detrazioni d'imposta** diverse da quelle originariamente dichiarate.

Qualora dalla dichiarazione integrativa dovesse risultare un **minor credito d'imposta** rispetto a quello risultante dalla dichiarazione originaria, la differenza dovrà essere versata secondo le modalità sopra illustrate.

Il **comma 6** prevede che **ai soli elementi oggetto** dell'integrazione si applichi l'articolo 1, comma 640, lettere a) e b), della legge n. 190 del 2014.

Pertanto:

- **i termini per la notifica delle cartelle di pagamento** relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale

delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;

- **i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e per gli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione.**

Il comma 7 stabilisce che la dichiarazione integrativa speciale è **irrevocabile** e deve essere **sottoscritta personalmente**. Nei commi 7 e 8 vengono inoltre previste specifiche ipotesi in cui la procedura non è esperibile.

In particolare, la possibilità di presentare la **dichiarazione integrativa speciale è esclusa:**

- **se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016 (comma 7, lettera a));**
- **se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza dell'inizio di attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura in esame (comma 7, lettera b));**
- **per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del TUIR e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza fiscale prevista dall'articolo 115 o per le società a ristretta base proprietaria di cui all'articolo 116 del TUIR stesso con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di**

partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

Il comma 9 stabilisce che **chiunque si avvale fraudolentemente della procedura** di cui all'articolo in esame al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 (*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*) e 3 (*dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*) del decreto legislativo n. 74 del 2000 sui reati tributari, è **punito** con la medesima sanzione prevista per il **reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero** di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni).

Resta ferma **l'applicabilità** degli articoli:

- 648-bis (riciclaggio, punibile con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 000 a euro 25.000);
- 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, punibile con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 000 a euro 25.000);
- 648-ter.1 (autoriciclaggio, punibile con la reclusione da reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 500 a euro 12.500) del codice penale;
- 12-quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992 (trasferimento fraudolento di valori, punibile con la reclusione da due a cinque anni e la confisca di denaro, beni o altre utilità).

Ai sensi del **comma 10**, l'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni

e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

Il **comma 11** demanda a uno o più **provvedimenti** del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché delle ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme in commento.

Infine, ai sensi del **comma 12**, le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale sono destinate al **Fondo per la riduzione della pressione fiscale**.

Il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 9

Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. L'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione ai sensi del presente comma. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi

(TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.

2. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:

a) un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20 per cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

b) un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20 per cento;

c) l'aliquota media per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i contribuenti devono:

a) inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 20, comma 1, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

4. Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme di cui al comma 3, lettera b), la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (1), e sono altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.

5. Nella dichiarazione integrativa speciale di cui al presente articolo non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa è versata secondo le

modalità previste dal presente articolo.

6. Ai soli elementi oggetto dell'integrazione si applica l'articolo 1, comma 640, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (2).

7. La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente. La procedura di cui al presente articolo non è esperibile:

a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;

b) se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo.

8. La procedura non può, altresì, essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

9. Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui al presente articolo al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è

punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (3). Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-*bis* (4), 648-*ter* (5), 648-*ter*.1 (6) del codice penale e dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (7).

10. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.

11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi.

12. Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera a), affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel predetto Fondo è altresì eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall'emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior gettito valutato ai sensi del precedente periodo.

Nota (1)

DPR. 29 settembre 1973 n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 14

Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo

[1] Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

- a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
- b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
- c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;
- d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

Nota (2)

L 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Art. 1, comma 640

640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore: *(le parole «degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis» sono state così sostituite alle precedenti «degli articoli 2, comma 8» dall'art. 5, comma 2, lett. a), del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225, a decorrere dal 24.10.2016)*

a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;

b) i termini per l'accertamento di cui agli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione; *(le parole «ai soli elementi» sono state così sostituite alle precedenti «agli elementi» dall'art. 5, comma 2, lett. b), del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225, a decorrere dal 24.10.2016)*

c) i termini di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di

registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;

d) i termini di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Nota (3)

DL 28 giugno 1990, n. 167, conv., con mod.,

dalla L 4 agosto 1990, n. 227

**Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per
l'estero di denaro, titoli e valori**

Art. 5-septies

***Esibizione di atti falsi e comunicazione
di dati non rispondenti al vero***

1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater*, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico

non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, della L 15/12/2014, n. 186.

Nota (4)

Codice Penale

Art. 648-*bis*

Riciclaggio

[1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. *(Le parole «5.000 a euro 25.000» sono state così sostituite alle precedenti «1.032 a euro 15.493» dall'art. 3, comma 1, della L 15/12/2014, n. 186, a decorrere dal 01.01.2015)*

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[3] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Nota (5)

Codice Penale

Art. 648-*ter*

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

[1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. *(Le parole «5.000 a euro 25.000» sono state così sostituite alle precedenti «1.032 a euro 15.493» dall'art. 3, comma 2, della L 15/12/2014, n. 186, a decorrere dal 01.01.2015)*

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[3] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

[4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Nota (6)

Codice Penale

Art. 648-ter.1

Autoriciclaggio (1)

[1] Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

[2] Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni

e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[3] Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

[4] Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

[5] La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

[6] La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

[7] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, comma 3, della L 15/12/2014, n. 186, a decorrere dal 01.01.2015.

Nota (7)

***DL 8 giugno 1992, n. 306, conv., con mod.,
dalla L 7 agosto 1992, n. 356***

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa

Art. 12-*quinquies*

Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori

1. *(Comma abrogato dall'art. 7, del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21)*

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644 e 644-*bis* del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati.

Definizione agevolata delle imposte di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui liquidi da inalazione

L'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 – per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato – relativi alle imposte di consumo su:

prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. succedanei del tabacco)

prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina.

Particolari definizioni agevolate per le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel

registro CONI

Le definizioni agevolate per le società e le associazioni sportive dilettantistiche



L'articolo 7 del *decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato)*, contiene disposizioni specifiche per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI.

Queste possono avvalersi:

- della dichiarazione integrativa speciale nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo;
- della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti, **con alcune specificità**.

In particolare, l'articolo 7, **comma 1**, consente alle **società e alle associazioni sportive dilettantistiche**, iscritte nel Registro CONI, di avvalersi della **dichiarazione integrativa speciale** regolata dal successivo articolo 9 del decreto legge in esame per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, **nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo**. Sul punto, la relazione accompagnatoria precisa che le società e associazioni suddette possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale "nel limite di euro trentamila per singola imposta e per periodo d'imposta".

Oltre alla possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono, ai sensi del **comma 2**:

- avvalersi della **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2**

del decreto legge in esame, versando **per intero l'imposta sul valore aggiunto (IVA)**, un importo pari al **50 per cento** delle maggiori imposte accertate e al **5 per cento** delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti (lettera a));

- avvalersi della **definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6** del decreto in esame (lettera b)).

Per la definizione agevolata delle liti pendenti sono previsti **versamenti differenziati** in ragione del **grado di giudizio** e dell'**esito** delle eventuali **pronunce** giurisdizionali. In particolare, prendendo come **riferimento la data del 24 ottobre 2018** (di entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), la definizione della pendenza potrà essere effettuata con il versamento volontario del:

- **40 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati** nel caso in cui questa **penda** ancora nel **primo grado** di giudizio (lettera **b**, numero 1);
- **10 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati**, in caso di **soccombenza** in giudizio **dell'Amministrazione finanziaria** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva (lettera **b**), numero 2);
- **50 per cento del valore della lite e 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati** in caso di **soccombenza** in giudizio della **società o associazione sportiva** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva.

Il **comma 3** precisa che la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti, definita dal comma 2, **è preclusa** se l'ammontare delle **sole imposte accertate o in contestazione**, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, **è superiore a 30.000 euro per**

ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tali casi è possibile **avvalersi delle definizioni agevolate** degli atti di accertamento e delle liti pendenti **di cui agli articoli 2 e 6** con le regole **ivi previste**.

Il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 7

Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui all'articolo 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi:

a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;

b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6 con il versamento del:

1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento

delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Definizione agevolata delle
controversie tributarie



L'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (***di seguito riportato***), consente di **definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti**, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). In altre parole, la definizione è possibile solo per le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria **in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio e nelle quali **il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018** (anche se ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, **non essendo necessario che, entro il 24 ottobre 2018, vi sia stata anche la costituzione in giudizio**).

Non sono, invece, definibili le liti pendenti nelle quali è parte unicamente l'agente della riscossione. **Sono, invece, definibili le liti relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l'agente della riscossione.**

Nel dettaglio, ai sensi del **comma 1**, possono quindi essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria **in cui è parte l'Agenzia delle entrate**, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, attraverso il **pagamento** di un importo pari al **valore della controversia**. Per valore della controversia si intende, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 (***di seguito riportato***) sul processo tributario, **l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni** irrogate con l'atto impugnato.

In deroga al comma 1, e per **il solo caso di soccombenza**

dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (24 ottobre 2018), le controversie possono essere definite con il **pagamento**:

1. a) della **metà** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di **primo grado**;
2. b) di **un quinto** del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di **secondo grado** (comma 2).

Ai sensi del **comma 3**, le **controversie** relative **esclusivamente** alle **sanzioni non collegate al tributo** possono essere definite con il pagamento del **quindici per cento** del valore della controversia **in caso di soccombenza** dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018), e con il pagamento del **quaranta per cento** negli altri casi.

In caso di **controversia** relativa **esclusivamente** alle **sanzioni collegate ai tributi** cui si riferiscono, per la definizione **non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni** qualora **il rapporto relativo ai tributi sia stato definito** anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Possono essere definite le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato **notificato** alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (**comma 4**).

***Il costo per la chiusura della lite fiscale in cui è parte
l'Agenzia delle entrate***

Per le controversie pendenti in primo grado per le quali **non sia stata ancora emessa sentenza** e per le controversie che

hanno dato luogo a **sentenza favorevole all'Agenzia delle Entrate** nell'ultima o unica pronuncia resa:

- **importo integrale del tributo** al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Per le controversie che hanno dato luogo a pronuncia giurisdizionale, nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata alla data del **24 ottobre 2018, favorevole al contribuente** in primo grado:

- **50 per cento** del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Per le controversie che hanno dato luogo a pronuncia giurisdizionale, nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata alla data del **24 ottobre 2018, favorevole al contribuente** in secondo grado:

- **20 per cento** del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Per le controversie relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate al tributo**:

- **15 per cento** del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia depositata alla data del **24 ottobre 2018**;
- **40 per cento** in tutti gli altri casi.

*Per le controversie relative esclusivamente alle **sanzioni collegate ai tributi**, per la definizione non è dovuto alcun importo, (sempre che il rapporto relativo ai tributi cui si riferiscono tali stesse sanzioni sia stato oggetto di definizione, anche diversa da quella in esame).*

Sono invece **escluse** dalla definizione, ai sensi del **comma 5**, le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea

previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La definizione si perfeziona con la presentazione della **domanda** e con il **pagamento** degli importi dovuti o della prima rata **entro il 31 maggio 2019**; nel caso in cui gli importi dovuti **superano mille euro** è ammesso il **pagamento rateale**, in un massimo di **venti rate trimestrali**. Il **termine** di pagamento delle rate successive alla prima scade il **31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno** a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli **interessi legali** calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (**comma 6**).

Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della lite è subordinato al versamento, entro il 7 dicembre 2018 delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del citato decreto-legge n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dal comma 21, dell'articolo 3 (**comma 7**).

Ai sensi del **comma 8**, in presenza di **autonome** controversie, occorrerà presentare una **distinta domanda** di definizione, entro il **31 maggio 2019**, esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Il **comma 9** prevede che dagli importi dovuti vanno scomputati quelli già versati a *qualsiasi titolo* in pendenza di giudizio. In ogni caso, la definizione **non dà luogo alla restituzione** delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018).

Ai sensi del **comma 10**, le **controversie** definibili sono sospese soltanto a seguito di apposita istanza al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso **fino al 10 giugno 2019**. Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l'ulteriore sospensione del processo **fino al 31 dicembre 2020**.

Per le controversie definibili sono **sospesi per nove mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vale a dire dal 24 ottobre 2018 fino al 31 luglio 2019 (**comma 11**).

In base al **comma 12**, l'eventuale **diniego** della definizione va notificato **entro il 31 luglio 2020** con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il processo **si estingue**, con decreto presidenziale, in

manca di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Si prevede quindi che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate (**comma 13**).

Il **comma 14** prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal **coobbligato**, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Il **comma 15** demanda a uno o più **provvedimenti** del direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione del presente articolo.

Infine, il **comma 16** dà facoltà agli **enti territoriali** di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l'applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 6

Definizione agevolata delle controversie tributarie

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12

del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (1).

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;

b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,

paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3.

8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di

quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

15. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

16. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Nota (1)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 12, comma 2 *Assistenza tecnica*

Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli

interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Definizione agevolata degli atti
del procedimento di accertamento



L'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (*di seguito riportato*), consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di

liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle sole imposte in un'unica soluzione o in più rate; non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie.

In particolare, il comma 1 reca le modalità di definizione agevolata degli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119).

Condizione per l'accesso alla definizione agevolata è che si tratti di atti non impugnati e ancora impugnabili alla predetta data.

La procedura si perfeziona mediante pagamento delle somme

complessivamente dovute per **le sole imposte**, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, **entro il 23 novembre 2018** (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame), o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso (di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) che residua dopo la data del 24 ottobre 2018 (di entrata in vigore del decreto legge in parola).

Sul punto la relazione accompagnatoria a precisa che "Il termine per il versamento è di trenta giorni che decorrono dalla data di entrata in vigore della norma, **oppure, qualora fosse più ampio**, il suddetto termine coincide con quello per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, tenendo conto di eventuali istanze di adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto, e istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 40-*bis*, comma 3, e 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articoli 7, comma 1-*ter*, e 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, **già presentate** e che prorogano il suddetto termine. Pertanto il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia a presentare, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, tali istanze".

Il **comma 2** reca le modalità di definizione agevolata delle somme contenute negli **inviti al contraddittorio** relativi ad accertamenti delle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle altre imposte indirette di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in commento).

Nelle predette ipotesi l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria invia al contribuente un invito a comparire, nel quale è tra l'altro indicato l'importo delle maggiori imposte,

ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti.

Si segnala peraltro che dal 1° gennaio 2016 l'istituto di adesione all'invito al contraddittorio è stato soppresso (comma 637, lettera c), punti 1, 2 e 3, dell'art.1 della legge n.190 del 2014). Tuttavia, questo istituto continua ad applicarsi agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 dicembre 2015 (comma 638 dello stesso articolo di legge).

Anche tali atti possono essere definiti con il pagamento delle **sole imposte**, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, **entro il 23 novembre 2018** (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento).

Il **comma 3** si riferisce invece alla definizione agevolata degli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) **sottoscritti entro il 24 ottobre 2018** (data di entrata in vigore del decreto legge in esame). I contribuenti possono beneficiare della definizione agevolata versando, **entro venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma, (13 novembre 2018)** le sole maggiori imposte definite nei procedimenti di accertamento con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette

Il **comma 4** chiarisce che tutte le predette definizioni agevolate si perfezionano con il versamento delle somme dovute, in unica soluzione o della prima rata entro i termini relativi a ciascuna tipologia di atto che si intende definire.

Con riferimento agli adempimenti successivi il citato **comma 4** rinvia, alle disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In sintesi, il richiamato comma 2 dell'articolo 8 del D.lgs. 218/97 dispone le modalità di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione; con riferimento alle

l'importo della prima rata è versato entro venti giorni dalla redazione dell'atto, mentre le rate successive alla prima devono essere versate **entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre**. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il successivo comma 3 dispone che, entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. Il versamento delle somme dovute avviene mediante versamenti unitari (modello F24) e, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali (in unica soluzione e in forma rateale) delle somme dovute **si applica la disciplina degli «inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate» di cui l'art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602**. Al menzionato art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 fa espressamente rinvio il citato l'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 218 del 1997 in materia di rateazione a seguito di atto di adesione.

Per le somme così definite è **esclusa la compensazione** (prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241); in caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività, relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai già commentati commi 1, 2 e 3.

Ai sensi del **comma 5**, fa eccezione alla regola dei commi precedenti l'ipotesi di regolarizzazione dei **debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE** previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, ossia: prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi

aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato (ormai scaduto), che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Con riferimento alle predette somme il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Nuovo Codice Doganale Comunitario, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

Ai sensi del **comma 6**, sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Il **comma 7** chiarisce che la definizione perfezionata dal **coobbligato** giova in favore degli altri.

Il **comma 8** demanda a uno o più **provvedimenti** del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 2

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di

entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi

1, 2 e 3.

5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Definizione integrale e agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018

L'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), consente di definire con modalità

agevolata il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (PVC) redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge n 119/2018).

In particolare, si consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019. La norma rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la disciplina con cui presentare le suddette dichiarazioni.